

Collegio di Garanzia dello Sport – Sez. I - Decisione n.11/2021

Termini (natura dei) - Art. 60, comma I e IV, CGS CONI – Assenza di firme – Elemento decisionale –

Il termine di dieci giorni per la notifica del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport (art. 60, comma I, C.G.S.) è ordinatorio, mentre il termine di dieci giorni prima dell'udienza, concesso alle parti per il deposito di memorie (art. 60, comma IV, C.G.S.), è perentorio.

In ossequio alla prevalenza del criterio dell'elemento decisionale rispetto a quello giustificativo, l'assenza di firme nella sentenza, ma presenti nel dispositivo, dei componenti l'organo giudicante non implica nullità e/o inesistenza della stessa. A prevalere è, infatti, l'elemento volitivo.

La *res iudicata*, forte dei consolidati orientamenti resi dalle precedenti decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport e dalla Corte di Cassazione, in tema di perentorietà dei termini e della prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, non presenta particolari elementi innovativi, appare tuttavia di interesse nell'ambito delle questioni in tema di natura dei termini.

Preliminarmente, il Collegio di Garanzia dello Sport, in virtù del richiamo ai principi del c.p.c., rievoca l'art. 152, comma II, c.p.c., a norma del quale <<*i termini stabiliti dalla legge sono ordinari, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori*>>. Ciò è in linea con l'art. 60, C.G.S., laddove il termine di dieci giorni per il deposito di memorie, decorrenti dal giorno del ricevimento del ricorso (art. 60, comma I, C.G.S. CONI), è ordinatorio, mentre il termine di dieci giorni prima dell'udienza, concesso alle parti per il deposito di memorie (art. 60, comma IV, C.G.S., CONI), è perentorio.

Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, preordinato all'annullamento di pronunce che si assumono viziate per violazione di specifiche norme di legge, ovvero per omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, attesa la tassatività dell'art. 54 C.G.S., non è ammissibile per una nuova valutazione dei fatti. Tale confine, peraltro, risulta più volte ribadito in precedenti decisioni (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 93/2017; Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione n. 42/2020), che qualificano il medesimo ricorso al Collegio come un mezzo di impugnazione a critica vincolata ed a parti vincolate, non potendo il sindacato investire una diversa valutazione.

Tale declaratoria, assorbe il primo motivo di gravame, ossia la nullità della sentenza per omissione delle firme dei membri del Collegio di Garanzia della Corte Sportiva d'Appello. Premesso il criterio della prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (cfr. Corte di Cassazione penale, Sez. IV, 07 luglio 2011, n. 35210; Corte di Cassazione penale, Sez. VI, 29 gennaio 2020, n. 14173), se le firme dei componenti sono assenti nella sentenza, ma presenti nel dispositivo, la discrasia si può eliminare depositando istanza di correzione per errore materiale, secondo il combinato disposto degli artt. 547 c.p.p. e 130 c.p.p.. L'assunto si basa sulla circostanza secondo la quale, non implicando nullità e/o inesistenza della sentenza, a prevalere è il dispositivo letto in udienza, quale elemento volitivo dell'organo giudicante e di osservanza alla legge, mentre la motivazione (elemento logico) conserva lo *status* di spiegazione e di chiarimento della decisione assunta.

(a cura della dott.ssa Mariangela Iachino; praticante avvocato del Foro di Reggio Calabria; iachino.ma@gmail.com; Coordinamento Calabria)